



OGGETTO: Circolare 3.2024

Seregno, 12 gennaio 2024

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: CALCOLO E UTILIZZO

Il Credito d'imposta beni strumentali crea sempre difficoltà nel calcolo e nell'utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d'anno.

La data da prendere a riferimento ai fini dell'individuazione del comma da applicare per il **calcolo** dei crediti d'imposta beni strumentali è quella di **effettuazione dell'investimento**, quindi art. 109 del TUIR. Invece l'anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di "entrata in funzione" per i beni ordinari e "data di interconnessione" per i beni industria 4.0.

In merito all'**utilizzo del credito d'imposta**, ai sensi del comma 1059, il credito d'imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, **a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "ordinari", ovvero di avvenuta interconnessione per i beni "Industria 4.0"**.

Esempio beni ordinari - Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023. La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 - anno 2023. Quindi l'utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell'anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.

In sostanza, rileva la data di consegna ex art. 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 - **codice tributo 6935 anno 2022** (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l'utilizzo avviene dal 2023 con **CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023**. La risoluzione 3/2021 specifica che il campo "**anno di riferimento**" è **valorizzato con l'anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA"**.

In sintesi:

Tipologia di investimento	Norma di riferimento		
Beni materiali e immateriali strumentali "ordinari"	Art. 1, comma 1055 , della Legge n. 178/2020	L3	6935
Beni materiali "Industria 4.0"	Art. 1, commi 1057-1057-bis , della Legge n. 178/2020	2L	6936
Beni immateriali "Industria 4.0"	Art. 1, comma 1058 , della Legge n. 178/2020	3L	6937



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Prospetto riepilogativo investimenti in beni strumentali:

LEGGE 30/12/2020 n. 178 commi 1051 - 1063

INVESTIMENTI	% CREDITO				
	2021	2022	2023	2024	2025
1 Materiali 4.0 (allegato A L. 232/2016):					
- fino a € 2,5 milioni (annui)	50%	40%	20%	20%	20%
- oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni (annui)	30%	20%	10%	10%	10%
- oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni (annui)	10%	10%	5%	5%	5%
2 Immateriali 4.0 (allegato B L. 232/2016): fino a € 1 milione annuo	20%	20%	20%	15%	10%
3 Beni materiali comuni (diversi da quelli sopra citati): fino a € 2 milioni annui	10%	6%	-	-	-
4 Beni immateriali diversi da quelli sopra citati: fino a € 1 milione annuo	20%	20%	20%	15%	-

- 40% - Dal 1-1-22 al 31-12-22 e fino a 30-11-2023 se pagato acconto 20% entro 31-12-2022 (c. 1057)
40% - Dal 1-1-22 al 31-12-22 e fino a 30-11-2023 se pagato acconto 20% entro 31-12-2022 (c. 1057)
20% - Dal 1-1-23 al 31-12-25 e fino a 30-06-2026 se pagato acconto 20% entro 31-12-2025 (c. 1057 bis)
- 20% - Dal 16-11-20 al 31-12-23 e fino a 30-06-2024 se pagato acconto 20% entro 31-12-2023 (c. 1058)
15% - Dal 1-1-24 al 31-12-24 e fino a 30-06-2025 se pagato acconto 20% entro 31-12-2024 (c. 1058 bis)
10% - 1-1-25 al 31-12-25 e fino a 30-06-2026 se pagato acconto 20% entro 31-12-2024 (c. 1058 ter)
- 10% - Dal 16-11-20 e Fino a 31-12-2022 se pagato acconto 20% entro 31-12-21 (c. 1054)
6% - Dal 1-1-22 al 31-12-22 e fino a 30-11-23 se pagato acconto 20% entro 31-12-22 (c. 1055)
- 20% - Dal 16-11-20 al 31-12-23 e fino a 30-06-2024 se pagato acconto 20% entro 31-12-23 (c. 1058)
15% - Dal 1-1-24 al 31-12-24 e fino a 30-06-2025 se pagato acconto 20% entro 31-12-24 (c. 1058 bis)

Fruizione dell'agevolazione - Il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione in F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo "6935" relativamente al credito d'imposta per i beni "ordinari", "6936" per i beni materiali "4.0" e "6937" per i beni immateriali "4.0"; cfr. risoluzione 13/01/2021 n. 3 e risoluzione 30/11/2021 n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. 9/2021, § 5.2);



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino